

Codice A1814B

D.D. 10 marzo 2026, n. 419

ATTG 304 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante il mappale 98 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti - Località Valle Andona. Richiedente: Sig. ra Dezzani Paola.



ATTO DD 419/A1814B/2026

DEL 10/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 304 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante il mappale 98 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona. Richiedente: Sig. ra Dezzani Paola.

In data 23/02/2026 con nota acquisita al protocollo regionale n. 9383/A1814B, la Sig.ra Dezzani Paola, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona antistante il mappale 98 del Fg. 8 (sez. A) del Comune di Asti – Località Valle Andona.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 8788 del 18/02/2026 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

A seguito dell'istanza e del sopralluogo effettuato da funzionari della Regione Piemonte nel tratto antistante il mappale 98 del Fg.8 sez. A di Asti, si ritiene ammissibile nel rispetto nel buon regime idraulico del rio Valle Andona ed inquadrabile tra le attività di manutenzione idraulica di cui all'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.. il taglio dei soggetti di alto fusto presenti sulla parte superiore della sponda, inclinati e potenzialmente a rischio caduta,

Si da atto che il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, non è soggetto al pagamento del canone (valore di macchiatico) e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il Rio Valle Andona è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 73.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25.01.2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Reg.to Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis)(approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- la D.D. n. 2656 del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Sig.ra Dezzani Paola ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valle Andona (sponda sinistra-antistante il mappale 98 del Fg. 8 sez. A del Comune di Asti), evidenziato sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia ed in particolare del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 5 (L.R. n. 4 del 10/02/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*"), del suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R del 20/09/2011) e nessuna variazione puo' essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;
- è consentito il taglio dei soggetti di alto fusto posti sulla parte superiore della sponda che risultano inclinati e potenzialmente a rischio caduta. Occorre garantire il mantenimento della vegetazione spondale che non costituisce ostacolo al libero deflusso delle acque. E' vietata ogni forma di taglio a raso;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che può costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle

piene del corso d'acqua, del materiale legnoso derivante dall'eventuale trinciatura/cippatura;

- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Nucleo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni/condizione del presente provvedimento.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Valle Andona, ai sensi degli art. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa